

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 30/05/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 23

**SENTENZA SU RICORSO N. 23 ANNO SPORTIVO 2024-2025
PROPOSTO DA A.S.D. O.SA.L. NOVATE AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3702
DEL 19.05.2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 1049.**

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. O.SA.L. NOVATE avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 3702 Del 19.05.2025 Del Giudice Sportivo Regionale N. 1049, con il quale, tra l'altro, è stata comminata la seguente sanzione disciplinare:

All. Luigi Paduano, squalifica tesserato per 5 gare per proteste avverso le decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 32,3 RG rec., art. 33,1/1b RG reiterato e plateale, art. 33,1/1c RG, art. 36 RG]

La reclamante ha proposto reclamo in data 23.5.2025 e, successivamente, ha integrato i motivi aggiuntivi di ricorso in data 26.5.2025; quindi, la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 28.05.25 ore 12.00.

In tale udienza, per la società reclamante è comparso il sig. Carlo Daniele Zani giusta delega della Società e, personalmente, il tesserato Luigi Paduano.

La reclamante, tramite il proprio dirigente, si è integralmente riportata ai motivi posti a fondamento del reclamo, evidenziando che il proprio tesserato, in realtà, non avrebbe mai profferito le frasi riportate nel rapporto arbitrale.

Il tesserato riferisce di aver scagliato la lavagnetta per terra come gesto di stizza, gesto per il quale ha chiesto scusa in udienza, specificando che trattavasi di una partita decisiva e riconoscendo di non esser riuscito a controllare tutta la tensione e l'adrenalina derivante dal match con il punteggio sempre in bilico; inoltre, il tesserato riferisce altresì di non aver ritardato in alcun modo la ripresa del gioco, insistendo quindi per la revoca della sanzione disciplinare o, in alternativa, per la riduzione della squalifica.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva ha disposto un supplemento istruttorio, chiedendo chiarimenti alla coppia arbitrale.

Il primo arbitro interpellato ha confermato integralmente il rapporto arbitrale, ribadendo che il tesserato Paduano le ha rivolto le offese volgari e ingiuriose come riportate nel rapporto arbitrale; precisando, altresì, che all'atto dell'espulsione, il tecnico Paduano oltre a profferire i volgari insulti come meglio descritti nel rapporto, è stato fisicamente trattenuto dai suoi giocatori che hanno evitato ogni contatto fisico fra il tesserato e il primo arbitro.

Anche il secondo arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il rapporto arbitrale, precisando di averlo letto attentamente prima di sottoscriverlo.

Infine, entrambi gli arbitri hanno precisato che gli insulti rivolti al primo arbitro dal tecnico Paduano sono stati chiaramente uditi anche dal Commissario che sedeva vicino agli Ufficiali di campo.

Nel caso di specie è pacifico che le motivazioni poste a fondamento del reclamo non hanno trovato alcun supporto probatorio nel supplemento istruttorio disposto da Codesta Corte.

Il reclamo è, quindi, infondato e, pertanto, va integralmente rigettato, visto che la ricostruzione alternativa fornita dalla reclamante è priva di qualsivoglia obiettivo riscontro, nonché valutati i chiarimenti offerti dalla coppia arbitrale a seguito del supplemento istruttorio disposto.

PQM

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1 grado.
Dispone, l'incameramento del 100% del contributo per le spese di giustizia.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.